

“USEI – Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia APS”

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“USEI – Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia APS”

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, USEI – Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia APS, che assume la forma giuridica di associazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto “associazione”, ha l'obbligo di inserire l'acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione ha sede legale nel comune di Vado Ligure (SV). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'USEI ha per finalità la solidarietà sociale, l'integrazione, la serena o pacifica convivenza delle varie diversità, intesa nel senso più ampio, con particolare attenzione alla comunità ecuadoriana.

2. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; in particolare l'associazione intende organizzare degli incontri in/informativi su tematiche fiscale, previdenziali, assistenziali, che riguardano l'immigrazione e il diritto del lavoro degli immigrati di nuove e vecchie generazioni; creare dei momenti culturali con il coinvolgimento delle comunità straniere e quella italiana, in dimostrazione di una franca integrazione sociale; partecipare ai progetti che vedono la scuola come obiettivo, con il coinvolgimento delle nuove generazioni soprattutto per evitare la dispersione scolastica, corsi culturali e linguistici volti alla promozione dell'educazione alla mondialità.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; in particolare l'associazione intende coltivare nella collettività la conoscenza della cultura ecuadoriana sviluppando delle attività di fratellanza tra il popolo dell'Ecuador e gli italiani e anche con i popoli delle altre nazionalità presenti in questo territorio, con particolare riferimento alle attività sociali, culturali e sportive, organizzando incontri, corsi e spettacoli

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; in particolare l'associazione intende sviluppare il turismo sociale verso il territorio ecuadoriano e i territori di origine di altri stranieri che fanno riferimento alla nostra associazione, con la finalità di offrire una prospettiva meno stigmatizzata delle culture straniere residenti in territorio italiano

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; in particolare l'associazione intende organizzare, con la partecipazione delle

scuole del territorio, azioni finalizzate a ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica, nonché finalizzate ad una formazione generale sul fenomeno delle migrazioni (dal punto di vista storico, geografico, politico), sulle culture e sulle religioni, e ad attività ed esperienze tese a sviluppare competenze interculturali, comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e integrazione; elaborare dei percorsi formativi, intesi al miglioramento delle competenze trasversali di cittadinanza globale, tramite interventi di sviluppo e consolidamento delle competenze generali di cittadinanza.

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; in particolare l'associazione intende promuovere il ruolo attivo delle Diaspore come ponte tra i Paesi e le società e attori chiave nello scambio economico, culturale e sociale tra l'Italia e i paesi di provenienza dei migranti residenti, facilitando un percorso di dialogo tra le associazioni e comunità di migranti in Italia, le istituzioni, le imprese e il settore no profit, creando occasioni di incontro tra questi soggetti, per creare momenti di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche legate a migrazione e sviluppo, fare rete, progettare sinergie e collaborazioni nei paesi emergenti.

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; in particolare l'associazione intende

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; in particolare l'associazione intende promuovere lo sviluppo e il consolidamento di reti di protezione sociale, congiungendo le realtà già presenti, o eventualmente crearne di nuove, affinché siano capaci di offrire e ottimizzare risposte a favore di persone a rischio di marginalità e/o in condizione di fragilità, con particolare attenzione a quelle con background migratorio, integrando le misure esistenti con iniziative ritenute prioritarie e indispensabili ma soprattutto innovative; promuovere un'azione culturale a sostegno della costruzione di società inclusive e solidali; stimolare lo scambio di conoscenze, competenze e modalità operative maturate nell'ambito dell'accoglienza tra soggetti pubblici e del terzo settore, per capitalizzare l'esperienza acquisita dai diversi attori sui temi dell'accompagnamento di persone in condizione di fragilità, della convivenza interculturale e dell'inclusione.

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; in particolare l'associazione intende organizzare degli eventi sportivi rivolti a superare le tante barriere di religione, di razza e di cultura che il mondo conosce; intervenire, attraverso l'attività sportive, in contesti dove i processi di sviluppo sono ostacolati o rallentati da condizioni socio-economiche difficili.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; in particolare l'associazione intende, in collaborazione con altri soggetti, l'organizzazione e partecipazione a campagne di raccolta di generi alimentari e la conseguente distribuzione alle famiglie in difficoltà immigrate e non, residenti sul territorio; organizzare delle campagne di raccolta fondi in favore di persone in evidente stato di vulnerabilità fisica e/o sociale, anche di eventi di solidarietà in favore delle vittime di disastri e/o calamità naturali, sia in Italia che all'estero.

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; in particolare l'associazione intende organizzare eventi pubblici, manifestazioni, incontri, seminari, con particolare attenzione al dialogo interreligioso, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti.

3. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati, sia italiani che stranieri, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- * partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- * godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- * essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- * essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- * recedere dall'appartenenza all'associazione
- * esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- * rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- * rispettare le delibere degli organi sociali;
- * partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- * versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- * non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- * Assemblea degli associati
- * Consiglio Direttivo
- * Presidente
- * Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- *Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del

bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e altro.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- * nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- * nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- * approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- * delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- * delibera sull'esclusione degli associati;
- * delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- * approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- * delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- * delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- * Delibera eventuale adesione dell'associazione ad altri enti con uguali scopi e ne determina le modalità di adesione.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I Consiglieri pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. Onde mantenere lo spirito fondamentale dell'associazione, la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo deve avere un background migratorio.

3. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere

revocato.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- * elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;

- * amministra l'associazione;

- * decide sullo svolgimento di attività diverse;

- * predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

- * realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- * cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- * decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

- * accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

- * è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

9. Il Consiglio Direttivo può attribuire, ad uno o più dei suoi membri, il potere di compiere determinati atti, o categorie di atti, in nome e per conto dell'Associazione.

10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da

almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- * vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - * vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - * al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - * esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - * attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, Il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Approvato dalla'Assemblea dei Soci del 28 Agosto 2020

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE USEI

In Savona via IV Novembre 12R, si sono riuniti il giorno 07 Dicembre 2008 per costituire una associazione senza fini di lucro denominata "Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia" i seguenti cittadini: Freddy Johnny Valarezo Mendoza, Gely Marilu Gomez Asang, Vilma Isabel Manzo Fajardo, Jenny de Jesus Valarezo Mendoza, Jose Luis Capa Calva. Juan Antonio Garcia Cagua, Margarita Rocio Limones Navarrete, Rosa Monserrate Pacheco Cáceres, Stefania Fabri, Triana Lorena Coello Paredes y William Xavier Garcia Coello,

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Juan Antonio Garcia Cagua il quale a sua volta nomina a Segretario la Sig.ra Triana Lorena Coello Paredes.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto Sociale che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione alla associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano che l'associazione venga denominata "Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia" con sede in via Gramsci 37-2 Vado Ligure.

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto testè approvato, e vengono eletti i seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo per il primo periodo sociale:

Juan Antonio Garcia Cagua (Presidente), Rosa Monserrate Pacheco Cáceres (Vicepresidente), Triana Lorena Coello Paredes (Segretario), Stefania Fabri (Consigliere), Jose Luis Capa Calva (Consigliere), William Xavier Garcia Coello (Consigliere)

Non essendovi altro da deliberare il presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente ANTONIO GARCIA CAGUA
Il Segretario LORENA COELLO PAREDES